

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 febbraio 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	Ministero dell'economia e delle finanze
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 30.	DECRETO 12 gennaio 2004.
<u>Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali</u> Pag. 3	<u>Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di San Remo e dei Carnevali di Putignano e Dauno - Manifestazione 2004</u> Pag. 17
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	Ministero della salute
Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE	DECRETO 26 novembre 2003.
DIRETTIVA 19 dicembre 2003.	<u>Inclusione della sostanza attiva Coniothyrium minitans nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/79/CE della Commissione del 13 agosto 2003</u> Pag. 18
<u>Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni</u> Pag. 14	

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 22 gennaio 2004.

Revoca del decreto direttoriale 29 agosto 2003, relativo alla destituzione dell'incarico e della sua sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa Triana» a r.l., in Torino.

Pag. 20

DECRETO 26 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Le colline lunigianesi - piccola società cooperativa», in Villafranca in Lunigiana

Pag. 20

DECRETO 28 gennaio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative Pag. 21

**Ministero
delle attività produttive**

DECRETO 21 gennaio 2004.

Ampliamento dei poteri del commissario governativo del «Consorzio agrario provinciale di Grosseto», in Grosseto.

Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Augusta. Pag. 22

DECRETO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno Pag. 22

**Autorità per l'energia
elettrica e il gas**

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2004.

Proroga dei termini di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 03/04) Pag. 23

**Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici**

DETERMINAZIONE 14 gennaio 2004.

Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica. (Determinazione n. 1/04) Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI: Comunicato di rettifica alla deliberazione della Commissione per le adozioni internazionali n. 163 del 17 dicembre 2003, riguardante: «Nuovo albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 120/2002/AE/ALBO)» Pag. 26

Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO: Avviso relativo alle lotterie ad estrazione istantanea «Gioca a Scopa e vinci», «Colora la tua fortuna», «L'isola del tesoro» e «Colpo di Fortuna» Pag. 26

Ministero della salute: Comunicato di rettifica relativo al decreto 21 ottobre 2003, recante: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario» Pag. 26

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Molise forestazione», in Campobasso Pag. 27

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Aviocoop. Molise Soc. Coop.», in Campobasso Pag. 27

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. C.AL.P.A. a r.l.», in Campobasso Pag. 27

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Floridea Soc. Coop. a r.l.», in Campobasso Pag. 27

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. Larino 86 a r.l.», in Larino Pag. 27

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 28

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 30.

Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d);

Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 luglio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 17 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici.

3. Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto legislativo.

4. Alle finalità di cui al presente decreto le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici.

Art. 2.

Interventi realizzati mediante sponsorizzazione

1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.

Art. 3.

Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi

1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.

2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente decreto legislativo.

3. Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a specificare, nel bando di

gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.

4. Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.

Art. 4.

Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo.

2. È consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

3. L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a presentare offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1, 2, e 3, necessari per l'esecuzione dell'intervento.

4. Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente decreto legislativo.

Art. 5.

Qualificazione

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, ad integrazione di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare:

a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2;

b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;

c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;

d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.

5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. È tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.

Art. 6.

Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie

1. L'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'inter-

vento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.

3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri funzionari.

7. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.

Art. 7.

Individuazione del contraente e affidamento dei lavori

1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, l'affidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite da ogni Regione, nei seguenti casi:

a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla

quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;

b) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;

c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.

2. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni immobili, e per quelli indicati all'articolo 1, comma 2, l'affidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite da ogni regione, nei seguenti casi:

a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;

b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza attestata dal responsabile unico del procedimento si rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;

d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato conside-

rato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.

3. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario.

I lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il cottimo fiduciario si attua tramite procedura negoziata.

4. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempreché tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per l'amministrazione, oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente superare il cinquanta per cento di quello dell'appalto principale.

5. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, il ricorso alla licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è consentito fino all'importo complessivo di 1.500.000 euro.

Art. 8.

Progettazione

1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.

3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il

contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.

4. Il responsabile unico del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.

Art. 9.

Criteri di aggiudicazione

1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.

2. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i seguenti criteri:

a) il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato:

1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro può essere disposta secondo il criterio di cui al comma 2, lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non esclusivi, il prezzo, nonché l'apprezzamento dei *curricula* dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti.

7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di redazione e di presentazione dei *curricula* di cui al comma 3, il contenuto degli stessi nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere valutata l'eventuale anomalia.

Art. 10.

Varianti

1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

2. Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.

3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile unico del procedimento, così come individuato dalla normativa vigente in materia, può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia stato nominato.

Art. 11.

Adeguamento del regolamento attuativo

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le vigenti disposizioni del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono modificate alla luce delle disposizioni del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 12.

Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni:

articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies;

articolo 16, comma 3-bis;

articolo 19, comma 1-quater;

articolo 21, comma 8-bis;

articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;

articolo 27, comma 2-bis.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

— Il testo dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:

«Art. 10 (*Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore*). — 1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali e ambientali;
- b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.»

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8. (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente:

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41, S.O., come modificata dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 (*Qualificazione*). — 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e

della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'art. 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;

e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ecu;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione

relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. *(Periodo abrogato)*;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.

5. *(Comma abrogato dall'art. 2, legge 18 novembre 1998, n. 415).*

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non sopresse ai sensi del presente articolo.

7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 9.

11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

11-ter. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che

devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art. 21 della presente legge.

11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ecu.

11-sexies. *(Comma abrogato).*

11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo».

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante: «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2000, n. 49, S.O.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41, S.O., è il seguente:

«Art. 23 (*Licitazione privata e licitazione privata semplificata*). —

1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ecu, IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13. Ogni domanda deve

indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 7.»

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2000, n. 98, S.O.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Il testo degli articoli 16, 19, 21, 24 e 27 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 16 (*Attività di progettazione*). — 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione, qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimen-

sionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

3-bis. (*Comma abrogato*).

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.»

«Art. 19 (*Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici*). — 01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4.

1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.

1-quater. (Comma abrogato).

1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore.

2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento

della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'art. 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo.

5. È in facoltà dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.

5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del

bene. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.».

«Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). —

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilemente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

- 1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

8-bis. (Comma abrogato).».

«Art. 24 (Trattativa privata). — 1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;

a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) (lettera abrogata).

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

5-bis. (Comma abrogato).

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'art. 3, comma 7-bis.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

7-bis. (Comma abrogato).

8. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 40, legge 18 novembre 1998, n. 415).».

«Art. 27 (Direzione dei lavori). — 1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17 l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17, comma 4;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

2-bis. (Comma abrogato).».

04G00053

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 19 dicembre 2003.

Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE», e successive modificazioni (con particolare riguardo al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452, recante «Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,

n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi»;

Visto l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», come modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», e successive modificazioni (con particolare riguardo al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi», e successive modificazioni (con particolare riguardo al decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, in attuazione delle direttive 94/22/CE e 98/4/CE);

Visto l'art. 20, comma 8, allegato 1, punto 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 26, comma 2, lettera a);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, di nomina del Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie;

Visti i significativi sviluppi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed in particolare il processo di produzione, distribuzione ed evoluzione di programmi informatici che si basa sulla disponibilità del codice sorgente aperto;

Considerati gli esiti dell'indagine conoscitiva sui programmi informatici a codice sorgente aperto svolta dalla Commissione appositamente istituita e composta da numerosi e qualificati esperti delle pubbliche amministrazioni, del mondo accademico e del settore delle imprese;

Ritenuto di dover fornire un indirizzo univoco relativo alle scelte delle soluzioni per la predisposizione e per l'acquisizione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni;

Emana

la seguente direttiva in materia di sviluppo e utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.

1. Finalità.

Con la presente direttiva si forniscono alle pubbliche amministrazioni indicazioni e criteri tecnici e operativi per gestire più efficacemente il processo di predisposizione o di acquisizione di programmi informatici. In particolare, nella presente direttiva si indica come le pubbliche amministrazioni debbano tener conto della offerta sul mercato di una nuova modalità di sviluppo e diffusione di programmi informatici, definita «open source» o «a codice sorgente aperto». L'inclusione di tale nuova tipologia d'offerta all'interno delle soluzioni tecniche tra cui scegliere, contribuisce ad ampliare la gamma delle opportunità e delle possibili soluzioni, in un quadro di equilibrio, di pluralismo e di aperta competizione.

2. Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende:

a) per «formato dei dati» la modalità con cui i dati vengono rappresentati elettronicamente in modo che i programmi informatici possano elaborarli. Il formato specifica la corrispondenza fra la rappresentazione binaria e i dati rappresentati (testo, immagini statiche o dinamiche, suono, ecc.).

Esempi di formati sono Bitmap, GIF, JPEG, ecc.;

b) per «formato aperto», un formato dei dati reso pubblico e documentato esaustivamente;

c) per «tecnologia proprietaria», una tecnologia posseduta in esclusiva da un soggetto che in genere ne mantiene segreto il funzionamento;

d) per «formato proprietario» un formato di dati utilizzato in esclusiva da un soggetto che potrebbe modificarlo a proprio piacimento;

e) per «standard» una specifica o norma condivisa da una comunità. Lo standard può essere emanato da un ente di standardizzazione oppure essersi imposto di fatto (industry standard). Nel caso dei formati dei dati o dei documenti, un formato è standard quando è definito da un ente di standardizzazione (per esempio, il formato XML), o è di fatto condiviso da una comunità (per esempio, il formato PDF);

f) per «interoperabilità» la capacità di sistemi informativi anche eterogenei di condividere, scambiare e utilizzare gli stessi dati e funzioni d'interfaccia;

g) per «programmi informatici *ad hoc* o custom» applicazioni informatiche sviluppate o mantenute da un fornitore per soddisfare specifiche esigenze di uno o più clienti. Normalmente questo tipo di sviluppo viene eseguito all'interno di un contratto di servizio per il quale il cliente corrisponde al fornitore un compenso;

h) per «programmi a licenza d'uso», o «pacchetti», applicazioni informatiche che vengono cedute in uso (e non in proprietà) dal fornitore al cliente. Tale cessione d'uso è regolata da opportune licenze che indicano i vincoli e i diritti che sono garantiti al titolare della licenza stessa;

i) per «programmi di tipo proprietario», applicazioni informatiche basate su tecnologia di tipo proprietario, cedute in uso dietro pagamento di una licenza, che garantisce solo la fornitura del codice eseguibile e non del codice sorgente. Esempi di tali prodotti sono MS Windows, IBM DB2, Oracle DB;

j) per «programmi a codice sorgente aperto» o «open source», applicazioni informatiche il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito;

k) per «costo totale di possesso», l'insieme dei costi che nel corso dell'intera vita operativa di un sistema informativo è necessario sostenere affinché esso sia utilizzabile proficuamente dall'utenza;

l) per «costo di uscita», l'insieme dei costi da sostenere per abbandonare una tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione informatica differente. Comprende i costi di conversione dati, di aggiornamento dell'hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione;

m) per «piattaforma», infrastruttura informatica, comprendente sia hardware che software, su cui vengono elaborati i programmi applicativi;

n) per «portabilità», possibilità di trasferire un programma informatico da una piattaforma a un'altra.

3. Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo

12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato.

2. In particolare, valutano la rispondenza alle proprie esigenze di ciascuna delle seguenti soluzioni tecniche:

a) sviluppo di programmi informatici ad hoc, sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici sviluppati ad hoc per altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;

e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere precedenti.

3. Le pubbliche amministrazioni valutano quale soluzione, tra le disponibili, risulta più adeguata alle proprie esigenze mediante comparazioni di tipo tecnico ed economico, tenendo conto anche del costo totale di possesso delle singole soluzioni e del costo di uscita. In sede di scelta della migliore soluzione si tiene altresì conto del potenziale interesse di altre amministrazioni al riuso dei programmi informatici, dalla valorizzazione delle competenze tecniche acquisite, della più agevole interoperabilità. La prospezione degli elementi di cui sopra è peraltro oggetto di valutazione da parte del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione in sede di rilascio del parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. La suindicata valutazione va inclusa nell'ambito dello studio di fattibilità prescritto dall'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, allorché si tratti di contratti di grande rilievo.

4. Criteri tecnici di comparazione.

Le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, privilegiano le soluzioni che presentino le seguenti caratteristiche:

a) soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce aperte e standard, assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e segreto;

b) soluzioni informatiche che, in assenza di specifiche ragioni contrarie, rendano i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un'unica tecnologia proprietaria; la dipendenza è valutata tenendo conto dell'intera soluzione;

c) soluzioni informatiche che, con il preventivo assenso del C.N.I.P.A. ed in assenza di specifiche ragioni contrarie, garantiscano la disponibilità del codice sorgente per ispezione e tracciabilità da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma la non modificabilità del codice, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale del fornitore e fermo l'obbligo dell'amministrazione di garantire segretezza o riservatezza;

d) programmi informatici che esportino dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.

5. Proprietà dei programmi software.

Nel caso di programmi informatici sviluppati *ad hoc*, l'amministrazione committente acquisisce la proprietà del prodotto finito, avendo contribuito con proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale, al controllo e al collaudo del software realizzato dall'impresa contraente. Sarà cura dei committenti inserire, nei relativi contratti, clausole idonee ad attestare la proprietà dei programmi.

6. Trasferimento della titolarità delle licenze d'uso.

Le pubbliche amministrazioni si assicurano contrattualmente la possibilità di trasferire la titolarità delle licenze d'uso dei programmi informatici acquisiti, nelle ipotesi in cui all'amministrazione che ha acquistato la licenza medesima ne subentri un'altra nell'esercizio delle stesse attività; parimenti va contrattualmente previsto l'obbligo del fornitore di trasferire, su richiesta dell'amministrazione, senza oneri ulteriori per l'amministrazione stessa, e salve eccezionali cause ostative, la licenza d'uso al gestore subentrante, nel caso in cui l'amministrazione trasferisca a terzi la gestione di proprie attività, ovvero l'obbligo di emettere, laddove possibile, nuova licenza d'uso con i medesimi effetti nei confronti del nuovo gestore.

7. Riuso.

1. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle amministrazioni, nei capitoli o nelle specifiche di progetto dovrà essere previsto, ove possibile, che i programmi sviluppati ad hoc siano facilmente portabili su altre piattaforme.

2. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse includono clausole, concordate con il fornitore e che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentano il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

8. Supporto alle amministrazioni.

Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione promuove l'attuazione della presente direttiva e fornisce alle amministrazioni adeguato supporto.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 1, foglio n. 129

04A01079

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 12 gennaio 2004.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di San Remo e dei Carnevali di Putignano e Dauno - Manifestazioni 2004.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO**

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 2003 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2004;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di San Remo e dei Carnevali di Putignano e Dauno - 2004, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in € 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di San Remo e dei Carnevali di Putignano e Dauno, manifestazione 2004, con inizio il 10 gennaio 2004, avrà termine il 14 marzo 2004.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 1^a serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di un milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24, di mercoledì 10 marzo 2004.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi entro le ore 15 di venerdì 12 marzo 2004.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 14 marzo 2004 alle ore 19. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia, n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 14 marzo 2004 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con i Carnevali di Viareggio, con il Festival della canzone italiana di San Remo, con i Carnevali di Putignano e Dauno iniziando dal biglietto abbinato al Carnevale di Viareggio, al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Festival della Canzone italiana di San Remo; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Carnevale di Putignano ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Carnevale Dauno.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dalla dott.ssa Angela Del Rosso, consigliere, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 87

04A01133

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2003.

Inclusione della sostanza attiva *Coniothyrium minitans* nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/79/CE della Commissione del 13 agosto 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e, in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2003/79/CE del 13 agosto 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, con l'iscrizione del *Coniothyrium minitans* tra le sostanze attive;

Tenuto conto che la Germania, Stato membro relatore, designato per lo studio della sostanza attiva *Coniothyrium minitans*, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza, in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione;

Considerato che la relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 4 luglio 2003;

Considerato che dal riesame relativo alla sostanza attiva *Coniothyrium minitans* non sono emersi problemi o insorte questioni che abbiano richiesto la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva (*Coniothyrium minitans*, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/79/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per i microrganismi non sono ancora stati adottati i principi uniformi, è opportuno che, nella concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri applichino le disposizioni generali dell'art. 4 della direttiva;

Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2003/79/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di adozione della direttiva 2003/79/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva *Coniothyrium minitans* è iscritta, fino al 31 dicembre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Coniothyrium minitans*, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° luglio 2004.

4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti, *Coniothyrium minitans* come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 dicembre 2004 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2005, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti *Coniothyrium minitans*, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2004.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2006.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti 13 gennaio 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 3

ALLEGATO

Nell'allegato I è aggiunta, al fondo della tabella, la seguente sostanza:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
71	<i>Coniothyrium minitans</i> Ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660) CIPAC 614	Non pertinente	Particolari sulla purezza e sul controllo della produzione sono contenuti nel rapporto di riesame	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Nella procedura di concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del <i>Coniothyrium minitans</i> in particolare le relative appendici I e II, formulate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e dei lavoratori e devono procurare che nella condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2004.

Revoca del decreto direttoriale 29 agosto 2003, relativo alla destituzione dall'incarico e della sua sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa Triana» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto il decreto direttoriale 29 agosto 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, è stato destituito dall'incarico il liquidatore ordinario della società «Cooperativa Triana» a r.l., con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 64;

Vista la nota del 25 settembre 2003, con la quale il sig. Colombelli Ivan, liquidatore destituito, ha comunicato di aver esaurito gli adempimenti del suo incarico e di aver depositato in data 30 luglio 2003 il bilancio finale di liquidazione al 20 luglio 2003;

Vista la comunicazione del 30 settembre 2003, con la quale il nuovo liquidatore rinunciava all'incarico, perché da visura camerale del 15 settembre 2003 la predetta cooperativa risultava cancellata dal registro delle imprese di Torino in data 10 settembre 2003;

Considerata pertanto la necessità di revocare il provvedimento di sostituzione del liquidatore per la chiusura della liquidazione volontaria della «Cooperativa Triana» a r.l. avvenuta in data 20 luglio 2003;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Decreta:

Il decreto direttoriale 29 agosto 2003, con il quale era stata disposta la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società «Cooperativa Triana» a r.l., con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 64, del sig. Colombelli Ivan, e la sua sostituzione con la dott.ssa Gagliardino Paola, con studio in Chivasso (Torino), è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 gennaio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A01118

DECRETO 26 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Le colline lunigianesi - piccola società cooperativa», in Villafranca in Lunigiana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dello art. 2544 del codice civile;

Considerato che, con decreto del Sottosegretario di Stato, datato 17 marzo 2003, era stato nominato commissario governativo il sig. La Rosa Otello, per un periodo di dodici mesi, ed allo stesso erano stati attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione della cooperativa appresso indicata;

Preso atto della relazione finale del commissario governativo, con la quale lo stesso commissario, rag. Otello La Rosa afferma di non essere riuscito a rintracciare gli organi rappresentativi del sodalizio, trattandosi di una gestione amministrativa chiaramente inesistente;

Atteso che la procedura di scioglimento dell'ente in parola deve essere in ogni caso portata a compimento;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore, della società cooperativa «Le colline lunigianesi - piccola società cooperativa», con sede in Villafranca in Lunigiana (Massa), costituita in data 24 settembre 1998, a rogito notaio dott. Dalle Lucche Dario, codice fiscale n. 00698200458; B.U.S.C. n. 885/285192.

Carrara, 26 gennaio 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A01085

DECRETO 28 gennaio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO**

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, relativo alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, che, laddove novando gli articoli del codice civile all'art. 2545-*septiesdecies* prevede lo scioglimento, da parte dell'Autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, delle società cooperative e degli enti mutualistici che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) soc. coop. «Giovani Torano Nuovo» a r.l., con sede in Torano Nuovo (Teramo), costituita a rogito notaio Biagio Ciampini in S. Egidio A. Vibrata (Teramo), in data 1° febbraio 1986, repertorio n. 9026, B.U.S.C. n. 869/218032;

2) soc. coop. «Futura» a r.l., con sede in Castiglion Messer Raimondo (Teramo), costituita a rogito notaio Andrea Pastore di Penne (Pescara), in data 25 febbraio 1986, repertorio n. 32352, B.U.S.C. n. 878/220721;

3) soc. coop. «Sagra» a r.l., con sede in Atri (Teramo), costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis in Campi (Teramo) in data 8 giugno 1979, repertorio n. 61811, B.U.S.C. n. 891/221664;

4) soc. coop. «Valorizzazione e sviluppo turistico Rosa-Tur» a r.l., con sede in Martinsicuro, costituita a rogito notaio Biagio Ciampini in S. Egidio A. Vibrata (Teramo) in data 8 febbraio 1989, repertorio n. 8475, B.U.S.C. n. 1022/240324;

5) soc. coop. «Erika» a r.l., con sede in Penna S. Andrea (Teramo), costituita a rogito notaio Pietro Di Marco in Teramo, in data 14 gennaio 1989, repertorio n. 1202, B.U.S.C. n. 1029/241728;

6) soc. coop. «C.S.T. Consorzio Sviluppo Tessile» a r.l., con sede in Notaresco (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito in Roseto degli Abruzzi (Teramo) in data 31 ottobre 1991, repertorio n. 181049, B.U.S.C. n. 1089/255732;

7) soc. coop. «Green Coop» a r.l., con sede in Cermignano (Teramo), costituita a rogito notaio Pietro Di Marco in Teramo, in data 22 gennaio 1992, repertorio n. 7089, B.U.S.C. n. 1106/258227;

8) soc. coop. «La Primula» a r.l. con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Pietro Di Marco di Teramo in data 24 aprile 1998, repertorio n. 18830, B.U.S.C. n. 1236/282309;

9) soc. coop. sociale «Giardino d'infanzia» a r.l. con sede in Campi, costituita a rogito notaio Pietro Di Marco di Teramo in data 7 agosto 2000, repertorio n. 123851, B.U.S.C. n. 1338.

Teramo, 28 gennaio 2004

Il direttore provinciale reggente: COLACI

04A01100

**MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DECRETO 21 gennaio 2004.

**Ampliamento dei poteri del commissario governativo del
«Consorzio agrario provinciale di Grosseto», in Grosseto.**

**IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale

il «Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto» con sede in Grosseto è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003 emanato dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale il «Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto» con sede in Grosseto è stato posto in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del rag. Luigi Barbieri, revocando così il sopracitato decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza pervenuta in data 2 dicembre 2003 e la successiva nota del 18 dicembre 2003 con le quali il commissario governativo chiede di poter assumere i poteri dell'assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito all'adeguamento dello statuto sociale alle norme di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e dell'art. 88 della legge n. 289/2002;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente al fine della ricostituzione ordinaria degli organi sociali apportando le opportune modifiche statutarie, appare opportuno conferire al commissario governativo i poteri dell'assemblea;

Decreta:

Al rag. Luigi Barbieri, commissario governativo del «Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto» con sede in Grosseto, sono conferiti i poteri dell'assemblea straordinaria dei soci al fine di poter deliberare le modifiche statutarie richieste.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01091

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Augusta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitagli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Augusta nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, attesa l'impossibilità di prestare all'utenza i normali servizi istituzionali, ivi compresa la protocollazione degli atti, per l'interruzione dei servizi telematici causata da un guasto sulle linee Telecom, l'ufficio locale di Augusta dell'Agenzia delle entrate nel giorno 2 gennaio 2004 non ha potuto funzionare.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 30 gennaio 2004

p. il direttore regionale: FONTANA

04A01073

DECRETO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitagli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno in data 2 gennaio 2004 per motivi tecnici, così come comunicato dall'ufficio provinciale ACI di Salerno, con nota prot. 6129 del 22 dicembre 2003. La Procura generale della Repub-

blica di Salerno, con nota del 30 gennaio 2004 n. 583/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, la società A.C.I. Informatica ha dovuto effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati prima dell'avvio lavorativo dell'anno 2004. Pertanto l'ufficio provinciale A.C.I. di Salerno, in data 2 gennaio 2004, non ha aperto al pubblico, come anticipato dallo stesso con nota prot. 6129 del 22 dicembre 2003.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01074

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2004.

Proroga dei termini di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 03/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 gennaio 2004,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

Considerato che:

l'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 138/03, prevede che, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del medesimo provvedimento, gli esercenti pubblicano nel proprio sito internet le condizioni economiche di cui all'art. 3, per ciascun ambito nel quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti e che, entro i medesimi termini gli esercenti, trasmettono tali informazioni anche all'Autorità;

in fase di prima applicazione la procedura di calcolo delle condizioni economiche di fornitura del gas ha presentato alcune difficoltà per gli esercenti;

sono pervenute richieste di proroga dei termini di pubblicazione di cui all'art. 13, comma 13.1, della deliberazione n. 138/03, da parte delle associazioni Anigas e Federgasacqua (prot. Autorità n. 1740 del 23 gennaio 2004) e Assogas (prot. Autorità n. 1665 del 23 gennaio 2004);

Ritenuto che sia opportuno, in considerazione della natura in parte innovativa del calcolo delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, dare un congruo periodo di tempo per la pubblicazione delle medesime condizioni economiche;

Delibera:

Di prorogare al 29 febbraio 2004 i termini di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data della prima pubblicazione.

Milano, 29 gennaio 2004

Il presidente: ORTIS

04A01076

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 14 gennaio 2004.

Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica. (Determinazione n. 1/04).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Sono pervenute all'Autorità alcune segnalazioni relative ad affidamenti di lavori pubblici in deroga alla disciplina normativa e regolamentare di settore, mediante l'adozione da parte del sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto in diritto.

La problematica relativa alle ordinanze contingibili ed urgenti è stata già esaminata da questa Autorità nelle determinazioni n. 20 del 30 luglio 2002 e n. 21 del 5 aprile 2000.

Nella prima è stato affermato che simili provvedimenti «possono derogare alle ordinarie disposizioni vigenti in tema di lavori pubblici, ma, proprio perché consegue ad una situazione eccezionale, tale deroga non può permanere *sine die*, ma deve essere necessariamente limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza della menzionata situazione, e che «le ordinanze adottate per l'attuazione degli interventi di emergenza, al verificarsi di eventi di calamità naturali, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare (...)».

Nella seconda, invece, è stato precisato che «le ordinanze di un Commissario di Governo per la protezione civile, adottate sulla base di una potestà di ordinanza che consente di derogare alle norme vigenti, non possono discostarsi dai principi generali e debbono inoltre contenere specifica motivazione e indicazione delle norme a cui derogano (...)».

Quanto sopra in conformità alle disposizioni normative di cui alla legge n. 225/1992 che, all'art. 5, comma 2, stabilisce che le ordinanze in questione devono essere adottate «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico».

Con particolare riferimento all'esercizio di un siffatto potere da parte del sindaco, occorre individuarne i limiti e le modalità di estrinsecazione.

Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che il quadro normativo di riferimento è principalmente costituito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (t.u.e.l.) che all'art. 50 (competenze del sindaco e della provincia), comma 5, stabilisce che «(...) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)», mentre all'art. 54 (attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), dispone che «il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica».

Dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, emerge che l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti attribuito al sindaco, trova il presupposto nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (Cons. Stato, 4 febbraio 1998, n. 125).

Simili provvedimenti, appartengono, pertanto, alla categoria delle ordinanze *extra ordinem* c.d. «di necessità», la cui adozione è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta, che presenti il carattere dell'eccezionalità — come un evento naturale straordinario (terremoto, inondazione, incendio, epidemia, ecc.) — per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturali alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Cons. Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Cons. Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Cons. Stato, 21 dicembre 1984, n. 960).

I presupposti per l'adozione dei provvedimenti *de quibus* possono essenzialmente essere individuati nell'urgenza (indifferibilità dell'atto dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia gli interessi pubblici), nella contingibilità (intesa come straordinarietà, accidentalità ed imprevedibilità), nella temporaneità (che attiene agli effetti del provvedimento in relazione alla cessazione dello stato di necessità).

Al riguardo, si evidenzia che la dottrina qualifica le ordinanze di cui si tratta come provvedimenti amministrativi che, in quanto previsti dalle norme, stanno nel principio di legalità, ma costituiscono un'eccezione rispetto alla regola della tipicità; quella di ordinanza è pertanto la potestà di creare provvedimenti atipici al di fuori della previsione normativa e necessariamente derogatori, sebbene non contraddistinti da un'assoluta libertà di scelta.

Esistono, infatti, dei limiti che dottrina e giurisprudenza, ma anche la stessa normativa (come sopra illustrato) sostanzialmente individuano nei principi generali dell'ordinamento, i quali non possono assolutamente essere messi in discussione. In altre parole, stante il principio generale di gerarchia delle fonti, le ordinanze non possono derogare alla costituzione ed alle norme imperative primarie, ma possono interagire con quelle dispersive o suppletive, proprio in base ai principi generali che in rapporto a queste consentono maggiori possibilità di intervento.

Altri limiti, sono stati ravvisati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nei canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dell'obbligo di motivazione e dell'eventuale pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non sia a contenuto individuale, infine nell'indicazione di un preciso termine finale, non essendo configurabili effetti di durata indefinita, in quanto un'efficacia *sine die* contrasterebbe con il carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento.

Osserva, infatti, la Corte costituzionale che il potere di deroga alla normativa primaria conferito ad autorità amministrative munite di poteri di ordinanza ha carattere eccezionale ed esige la sussistenza di un nesso di congruità e proporzione tra la qualità e la natura dell'evento calamitoso e le misure concretamente adottate per fronteggiarlo. Il suddetto nesso di strumentalità è dunque principio materiale al cui rispetto deve comun-

que piegarsi il potere di ordinanza e soltanto la sua sussistenza può giustificare la deroga di atti normativi primari quali le leggi fondamentali in materia di urbanistica, edificabilità dei suoli, lavori pubblici ed espropriazione. Tali leggi, inoltre, non possono essere derogate nella loro interezza, ma occorre indicare le parti la cui efficacia è sospesa per il tempo necessario ad affrontare l'emergenza (sent. 14 aprile 1995, n. 127).

Pertanto, le ordinanze che consentono la deroga ad interi corpi normativi, devono ritenersi illegittime (Cons. Stato, 3 febbraio 1998, n. 197).

Da quanto sopra deriva che i limiti al potere derogatorio delle ordinanze contingibili ed urgenti, vanno individuati essenzialmente nei principi generali dell'ordinamento, nei canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dell'obbligo di motivazione, dell'indicazione del termine finale, dell'indicazione delle specifiche disposizioni derogate.

I suddetti canoni di ragionevolezza inducono a ritenere che tra le norme della legge quadro sui lavori pubblici, possono essere derogate solo quelle attinenti alla scelta del contraente ed all'assegnazione del relativo contratto, e non quelle riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, mancando il nesso di strumentalità tra esigenza di tempestivo intervento e procedimento di controllo secondo la normativa vigente.

Le considerazioni che precedono assumono rilievo anche in ordine alla disciplina degli affidamenti di lavori nei casi di urgenza, prevista nella legge quadro e nel relativo regolamento di attuazione.

Al riguardo, infatti, deve osservarsi che la materia degli affidamenti diretti per motivi di urgenza, in deroga ai normali procedimenti d'evidenza pubblica, è regolata dalle seguenti disposizioni normative:

art. 24 della legge quadro - trattativa privata;

art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - lavori d'urgenza, condotti in economia dalla S.A.;

art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - provvedimenti in casi di somma urgenza.

Diversi sono, pertanto, gli strumenti che il legislatore mette a disposizione delle amministrazioni per fronteggiare situazioni di urgenza, legate a pericoli imminenti, tali da non consentire l'indugio degli incanti.

L'ordinanza contingibile ed urgente, emanata dal sindaco ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, potrebbe, quindi, rappresentare un presupposto per i successivi affidamenti a trattativa privata o in economia nell'alveo delle procedure dettate dall'art. 24 della Merloni e dall'art. 146 del regolamento.

Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che il potere derogatorio delle ordinanze in esame, incontra i limiti

sopra delineati, potendo quindi, essere esercitato anche nei confronti di specifiche disposizioni della normativa sui lavori pubblici.

Conseguentemente, pur essendo previste, nella suddetta normativa, apposite procedure per l'affidamento dei lavori per motivi di urgenza, più snelle rispetto ai normali procedimenti d'evidenza pubblica, si ritiene che anche nei confronti delle stesse possa operare il potere derogatorio *de quo*, purché le relative norme siano espressamente indicate nell'ordinanza.

Resta fermo, tuttavia, che le procedure d'urgenza di cui alla legge quadro ed al relativo regolamento, possono comunque trovare applicazione qualora l'amministrazione ritenga di poter far fronte alla situazione di eccezionalità mediante ricorso alle stesse e purché ricorrano i presupposti normativamente previsti per le medesime.

Infine, occorre evidenziare in ossequio al principio della separazione fra politica ed amministrazione, che ha trovato piena attuazione nel decreto legislativo n. 267/2000 (t.u.e.l.), mentre compete al sindaco l'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente, saranno i singoli dirigenti, *ratione materiae*, a darvi attuazione mediante adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 107 del t.u.e.l., infatti, le competenze dei dirigenti vengono estese a tutti gli atti di gestione e a quelli di carattere amministrativo, uniformandosi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è ad essi attribuita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi.

Dalle considerazioni svolte segue che:

l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del sindaco, contenenti deroghe alla normativa sui lavori pubblici, incontra dei limiti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità tra il provvedimento e la situazione oggettiva considerata, dell'obbligo di motivazione, dell'indicazione del termine finale e delle specifiche disposizioni derogate;

il potere derogatorio delle ordinanze contingibili ed urgenti, non può essere esercitato nei confronti delle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione degli stessi, mancando il nesso di strumentalità tra esigenza di tempestivo intervento e procedimento di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 14 gennaio 2004

Il presidente: GARRI

04A01075

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Comunicato di rettifica alla deliberazione della Commissione per le adozioni internazionali n. 163 del 17 dicembre 2003, riguardante: «Nuovo albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 120/2002/AE/Albo)».

Alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2004, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine del suddetto supplemento.

Nella pag. 8 dell'albo degli enti:

nella colonna Provvedimento di autorizzazione relativa all'associazione A.I.A.U., numero d'ordine 3, deve essere inserita la dicitura: Del. 46/2000/AE/RIESAME/CC/Del 17/05/2001.

Nella pag. 11 dell'albo degli enti:

nella colonna Provvedimento di autorizzazione relativa all'associazione Arcobaleno, numero d'ordine 9, la frase «Del. n. 158/2003 del 17/12/2003», deve essere sostituita con «Del. n. 161/2003 del 17/12/2003».

Nella pag. 14 dell'albo degli enti:

nella colonna Paese estero autorizzato relativa all'associazione Chiara, numero d'ordine 15, la parola «Ucraina» deve essere sostituita con «Ucraina operativo».

Nella pag. 18 dell'albo degli enti:

nella colonna Provvedimento di autorizzazione relativa all'associazione A.V.S.I., numero d'ordine 23, la frase: «Del. n. 158/2003 del 17/12/2003» deve essere sostituita con: «Del. n. 161/2003 del 17/12/2003».

Nella pag. 23 dell'albo degli enti:

nella colonna Provvedimento di autorizzazione relativa all'associazione Crescere Insieme, numero d'ordine 33, la frase: «Del. n. 158/2003 del 17/12/2003» deve essere sostituita con: «Del. n. 161/2003 del 17/12/2003». Nella colonna: Paese estero autorizzato, la parola «Ucraina» deve essere sostituita con «Ucraina operativo»;

nella colonna Provvedimento di autorizzazione relativa all'associazione Cuore, numero d'ordine 34, la frase: «Del. n. 158/2003 del 17/12/2003» deve essere sostituita con «Del. n. 161/2003 del 17/12/2003».

Nella pag. 24 dell'albo degli enti:

nella colonna Provvedimento di autorizzazione relativa all'associazione Famiglia e Minori, numero d'ordine 36, la frase: «Del. n. 158/2003 del 17/12/2003» deve essere sostituita con «Del. n. 161/2003 del 17/12/2003». Nella colonna: Paese estero autorizzato, la parola «Ucraina» deve essere sostituita con «ucraina operativo».

04A01063

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alle lotterie ad estrazione istantanea «Gioca a Scopa e vinci», «Colora la tua fortuna», «L'isola del tesoro» e «Colpo di Fortuna».

Si comunica che hanno avuto termine le seguenti lotterie ad estrazione istantanea:

Gioca a Scopa e vinci - indizione: decreto direttoriale 2 maggio 2002 - *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 2002;

Colora la tua fortuna - indizione: decreto direttoriale 4 settembre 2002 - *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 2002;

L'isola del tesoro - indizione: decreto direttoriale 17 febbraio 2003 - *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003;

Colpo di fortuna - indizione: decreto direttoriale del 29 aprile 2003 - *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2003.

I possessori dei biglietti vincenti i premi da corrispondere dalla Direzione generale dei Monopoli di Stato, per ottenere il pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nel retro dei biglietti delle lotterie suddette, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

04A01134

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 21 ottobre 2003, recante: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario».

Nella parte del decreto n. 122 del 21 ottobre 2003 citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2003, alla pag. 7, dove è scritto:

«Titolare A.I.C.	Prodotto	A.I.C.
Fatro S.p.a.	Cefaximin L spray antimastitico 4 tubi siringa 10 ml + salviette	101715011
Fatro S.p.a.	Cefaximin L spray antimastitico 12 tubi siringa 10 ml + salviette	101715023
Fatro S.p.a.	Cefatron L 4 tubi siringa 10 ml	101714183
Fatro S.p.a.	Cefatron L 12 tubi siringa 10 ml	101714169
Fatro S.p.a.	Cefatron asciutta 4 tubi siringa 5 ml	101714121
ATI S.r.l	Aticol boli piccoli ruminanti - scatola 12 boli	101823045»,

è da intendersi:

«Titolare A.I.C.	Specialità	A.I.C.
Fatro S.p.a.	Cefaximin L pomata antimastitica 4 tubi siringa 10 ml + salviette	101715035
Fatro S.p.a.	Cefaximin L pomata antimastitica 12 tubi siringa 10 ml + salviette	101715023
Fatro S.p.a.	Cefatron L 4 tubi siringa 10 ml	101714083
Fatro S.p.a.	Cefatron L 12 tubi siringa 10 ml	101714069
Fatro S.p.a.	Cefatron asciutta 4 tubi siringa 10 ml	101714121
ATI S.r.l	Aticol boli piccoli ruminanti - scatola 20 boli	101823045».

04A01136

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Molise forestazione», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Molise forestazione», posizione B.U.S.C. n. 1124/252652, con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Rossi Antonio in data 14 febbraio 1991, rep. n. 152320, registro società/imprese n. 2719, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A01093

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Aviocoop. Molise Soc. Coop.», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Aviocoop. Molise Soc. Coop.», posizione B.U.S.C. n. 1329/284813, con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 22 maggio 1998, rep. n. 87034, registro società/imprese n. 14351, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A01094

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. C.A.L.P.A. a r.l.», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Soc. Coop. C.A.L.P.A. a r.l.», posizione B.U.S.C. n. 799/195209, con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 6 ottobre 1982, rep. n. 12687, registro società/imprese n. 1373, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A01095

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Floridea Soc. Coop. a r.l.», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Floridea Soc. Coop. a r.l.», posizione B.U.S.C. n. 1251/273517, con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 14 luglio 1995, rep. n. 74601, registro società/imprese n. 3463, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A01096

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. Larino 86 a r.l.», in Larino

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Soc. Coop. Larino 86 a r.l.», posizione B.U.S.C. n. 918/220749, con sede in Larino, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 4 marzo 1986, rep. n. 29035, registro società/imprese n. 1216, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A01099

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione, sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Pavia per cessata attività:

- 1) ditta Frank'Oro di Brera Franco, sede via XX Settembre, 30 - Pavia 27100 - Marchio 174 (Pavia);
- 2) ditta S.G. di Bellagente Sira, sede via Cavour, 24 - Frazione Camporinaldo Miradolo Terme 27010 - Marchio 181 (Pavia);
- 3) ditta Zanellato Mario, sede via Zeme, 26/2 - Valle Lomellina 27020 - Marchio 166 (Pavia);
- 4) ditta Cogiova S.p.a., sede v.lo Castelveccchio, 8 - Mede 27035 - Marchio 210 (Pavia);
- 5) ditta Nuovi artigiani di Maragnani Antonio e C., sede piazza XXV Aprile, 1 - Sartirana Lomellina 27020 - Marchio 134 (Pavia);
- 6) ditta D.M. Oro s.n.c. di Zaino M. e Ferrari Daniele, sede via Palestro, 35 - Mede 27035 - Marchio 178 (Pavia);
- 7) ditta Gilli di Gilli Danilo e C. S.n.c., sede via XX Settembre, 10 - Mede 27035 - Marchio 74 (Pavia);
- 8) ditta Villari Gioielli di Albarello Dario, sede via Cairoli, 10 - Sartirana Lomellina 27020 - Marchio 121 (Pavia);
- 9) ditta Muratore Mario, sede c.so Cavour, 54-2 Sartirana Lomellina 27020 - Marchio 157 (Pavia);
- 10) ditta Deagostino Giuseppe, sede via Mazzini, 40 - Sartirana Lomellina 27020 - Marchio 46 (Pavia);

11) ditta Annovazzi Pier Roberto, sede via T. Olivelli, 26 Zeme 27030 - Marchio 238 (Pavia);

12) ditta Pellini Alfredo, sede via Roma, 81 - S. Zenone al Po 27010 - Marchio 200 (Pavia);

13) ditta Zanellato Claudio, sede v.lo Castelveccchio, 8 - Mede 27035 - Marchio 239 (Pavia);

14) ditta A.D.E. Gioielli s.n.c. di Albarello Dario ed Egidio, sede via Cairoli, 10 - Sartirana Lomellina 27020 - Marchio 250 (Pavia);

15) ditta Virota Giorgio, sede via Bernini, 24 - Mede 27035 - Marchio 241 (Pavia);

16) ditta C. G. Carlo Gioielli di Chiodi Carlo e C. s.n.c., sede via Cavour, 52 - Sartirana Lomellina 27020 - Marchio 224 (Pavia);

17) ditta Perani Giancarlo, sede via Po, 23 Frascarolo 27030 - Marchio 105 (Pavia);

18) ditta Orm Export S.r.l., sede via Fermi, 29 Mede 27035 - Marchio 21 (Pavia);

19) ditta Negri Carlo, sede via Cairoli, 21 Mede, 27035 - Marchio 139 (Pavia);

20) ditta Pugno Giovanni, sede via Circonvallazione Frascarolo 27030 - Marchio 76 (Pavia);

21) ditta Poggi Enrico, sede via Vignale, 40 - Frascarolo 27030 - Marchio 249 (Pavia);

22) ditta F.lli Tramarin di Tramarin Tullio & C. - s.n.c., sede v.lo Sesti, 60 - Mede 27035 - Marchio 53 (Pavia);

23) ditta Orofaber di Scaratti Giacomo s.n.c., sede piazza XX Settembre, 10 - Mede 27035 - Marchio 153 (Pavia);

24) ditta Civardi Giuliano, sede via Emilia, 214 - Broni 27043 - Marchio 45 (Pavia).

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati deformati.

04A01077

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401031/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 2 0 7 *

€ 0,77